

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOC POLITICHE DEL PERSONALE</i>	
Oggetto: Sig. Antonio FASCILO – Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area Dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - a tempo indeterminato. Collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per limite ordinamentale di età a decorrere dal 1 [^] gennaio 2024	
Estensore: Sig./Dott. Dolci Marina	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Casciani Loredana	
Data 27/10/2023	Firmato elettronicamente da Casciani Loredana
Il Dirigente.: Dott. Serva Ornella	
Data 30/10/2023	Firmato elettronicamente da Serva Ornella
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa:	
Autorizzazione: Senza impegno di spesa	
Data	Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Sig. Antonio FASCIOLO – Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area Dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - a tempo indeterminato. Collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per limite ordinamentale di età a decorrere dal 1^ gennaio 2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRETTORE DELLA UOC POLITICHE DEL PERSONALE

PREMESSO che, il Sig. Antonio FASCIOLO, nato a Rieti (RI) il 17/12/1958, ha prestato e presta servizio presso:

- **l'Unità Sanitaria Locale Rieti/1:**
 - dal 01/08/1992 al 30/06/1994 in qualità di Operatore professionale Collaboratore – Tecnico di Radiologia Medica di ruolo;
- **l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti:**
 - dal 01/07/1994 al 31/08/2001 in qualità di Operatore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo indeterminato;
 - dal 01/09/2001 al 31/08/2003 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo indeterminato;
 - dal 01/09/2003 al 31/12/2022 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo indeterminato;
 - dal 01/01/2023 ad oggi in qualità Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che dall'estratto conto/Inps risultano periodi di servizio prestati presso altre Aziende;

PRESO ATTO che l'I.N.P.D.A.P.:

- con determinazione del 01/04/2008 ha riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza la Ricongiunzione art.2 L.29/79 per anni 02, mesi 02 e giorni 09;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Sig. Antonio FASCIOLO – Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area Dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - a tempo indeterminato. Collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per limite ordinamentale di età a decorrere dal 1^ gennaio 2024

- con protocollo n. 4802 del 02/09/1998 ha riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio militare L.274/91 art.1 pari ad anni 00, mesi 11 e giorni 16 gg.;

VISTE:

- la nota protocollo n. 70694 del 12/10/2022, con la quale si comunicava al Sig. Antonio FASCIOLO la collocazione a riposo d'ufficio per limiti di età ordinamentale a decorrere dal 1^ gennaio 2024;
- la domanda di "pensione di anzianità inoltrata telematicamente all'INPS dal dipendente assunta al protocollo aziendale con n. 61459 del 13/09/2023;

RILEVATO, dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo personale e dalle informazioni presenti nella posizione assicurativa dell'applicativo INPS - Passweb, che il dipendente risulta avere una anzianità contributiva prevista dalla normativa di collocamento anticipato e che in data 17/12/2023 raggiungerà l'età limite ordinamentale dei 65 anni di età, trovandosi pertanto nelle condizioni previste per aver titolo all'accesso al trattamento pensionistico;

RITENUTO pertanto per i motivi sopraindicati, di dover risolvere il rapporto di lavoro, del dipendente in oggetto, con diritto a pensione, a decorrere dal 01/01/2024, ultimo giorno di servizio il 31/12/2023, per raggiunti limiti di età ordinamentale;

VISTO l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013;

VISTO l'art. 24 del Decreto legge del 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminati i requisiti per l'accesso alla pensione;

VISTO l'art. 73 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'art.3 della Legge 23/10/1992 n.421 e del D.lgs. 30/12/1992 n.503 riguardante le norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

CONSIDERATO che l'art.15 e l'art.17 della Legge 23/12/1994, n. 724 modificano le norme precedenti per la determinazione del trattamento di pensione;

PRESO ATTO delle circolari emanate in materia pensionistica dall' I.N.P.D.A.P.:

- n.34 del 17/12/2003, la quale stabilisce che l'Ente datore di lavoro non è più tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico;
- n.54 del 22/03/2016 la quale ribadisce che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. **DI COLLOCARE** a riposo il dipendente Sig. Antonio FASCIOLO, nato a Rieti (RI) il 17/12/1958, in servizio presso questa Azienda in qualità – Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - a tempo indeterminato, a decorrere dal 1^ gennaio 2024, per aver maturato i requisiti a pensione anticipata avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
con il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di servizio dovute dall'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P/INADEL;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

2. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P/INADEL di Rieti;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore
U.O.C. Politiche del Personale
Dott.ssa Ornella Serva

Oggetto: Sig. Antonio FASCIOLO – Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario - Area Dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - a tempo indeterminato. Collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per limite ordinamentale di età a decorrere dal 1^ gennaio 2024

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 30/10/2023	Firmato elettronicamente da Petti Anna
<input type="checkbox"/>	Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato
Data	

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.